

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2397}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, MARCO SARTORI, TERZI, VISENTIN

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 16 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema elettorale, fondato sulla ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste concorrenti, ha instaurato delle prassi che hanno permesso ai partiti politici di estendere la propria influenza sull'intera società. Il consociativismo, cioè la spartizione del potere in base agli accordi tra i partiti politici, ha alimentato le prassi clientelari. Il trasformismo, ovvero la ricerca di maggioranze occasionali al di fuori di azioni di governo omogenee, ha escluso ogni possibilità di imputazione delle decisioni politiche in capo a questa

o ad un'altra forza politica. In Italia, insomma, vige un regime di irresponsabilità collettiva che l'inchiesta della magistratura conosciuta con il nome di « manipulate » ha messo sotto i riflettori dell'opinione pubblica in modo immediato e drammatico. Con la proporzionale pura gli elettori sono stati spogliati della possibilità di punire, con il proprio voto, i partiti politici che abbiano male amministrato la comunità. Il sistema elettorale proporzionale, al giorno d'oggi, al di là dei blocchi est-ovest e delle contrapposizioni ideologiche, si è dimostrato un

comodo espediente funzionale soltanto al perpetuarsi di un sistema di democrazia bloccata. La democrazia bloccata potrebbe continuare a persistere se la conta dei seggi, per formare gli esecutivi, dovesse ancora continuare ad essere data da maggioranze numeriche assembleari fondate su accordi spartitori dei partiti. Accordi che, a volte, impediscono al partito di maggioranza relativa di assumere in pieno responsabilità di governo e inibiscono, attraverso la logica consociativa, la possibilità di alternanze al governo di più formazioni politiche. Da lungo tempo, per la serie di motivazioni che si sono sommarientemente esposte, nell'opinione pubblica si è creata una notevole disaffezione per la politica e per l'azione amministrativa delle istituzioni.

Le riforme elettorali non sono certamente il rimedio assoluto contro tutti i mali. La crisi italiana richiede infatti ben altro. Tuttavia tali riforme possono aiutare a superare uno stallo che si protrae da troppo tempo. Occorre però evitare che la riforma elettorale si trasformi in un pretesto affinché forze politiche in calo di consensi trasformino il sistema elettorale, con il fine di recuperare, attraverso le « ingenerie » elettorali, quei voti perduti per effetto di cattiva amministrazione.

La proposta di legge in esame tende a contemperare le esigenze della governabilità con quelle della rappresentatività. Il primo requisito, quello della governabilità, è garantito da un sistema fondato per i tre quarti sulla base di collegi uninominali, dove i candidati vengono eletti mediante un metodo maggioritario secco. Il secondo requisito, quello della rappresentatività, è assicurato mediante un riparto proporzionale per un quarto dei seggi. La forza politica che consegue il massimo consenso elettorale potrà, in tal modo, assumersi responsabilità di governo, godendo di maggioranze sicure. Le forze politiche di minoranza potranno attuare l'indispensabile attività di controllo politico sull'operato dell'esecutivo e farsi portatrici di idee e proposte nuove in un leale confronto democratico.

Un sistema elettorale come quello proposto razionalizzerebbe anche il sistema dei partiti o dei gruppi organizzati. Le forze politiche monotematiche e protestatarie sarebbero costrette a rivedere i propri programmi politici qualora venga a mancare un consistente zoccolo di base militante che possa permettere agli attuali piccoli partiti di superare la soglia minima indispensabile per la sopravvivenza del partito stesso.

L'adozione del sistema elettorale maggioritario ha la funzione di eliminare radicalmente quella deleteria situazione che conferisce e permette ai piccoli partiti un potere enorme di ricatto nei confronti di gruppi politici organizzati, dotati di un consenso e peso elettorale notevole. Troppo spesso, nel passato, i piccoli partiti sono risultati indispensabili per la sopravvivenza degli esecutivi, ottenendo, quale contropartita, posti di potere assolutamente sproporzionati rispetto ai consensi raccolti presso gli elettori. Il sistema largamente maggioritario che si propone con la presente proposta di legge tende, dunque, ad eliminare questa grave anomalia del sistema fondato sulla proporzionale pura attualmente vigente in Italia.

Il sistema proporzionale può funzionare soltanto per organismi assembleari dove devono emergere le diverse opinioni dei gruppi sui problemi concreti. Nel momento in cui occorre passare al governo e alla amministrazione della « cosa pubblica » è necessario che al potere vi sia una sola forza politica a rispondere dei suoi atti e delle sue azioni a tutti gli elettori.

Una riforma istituzionale, che avesse instaurato un diverso modo di formazione del governo, sarebbe stata senz'altro preferibile. Il dibattito politico purtroppo si è radicalizzato sulle riforme elettorali pur essendo ben presente, a tutte le forze politiche, che il nodo politico principale sta nelle riforme istituzionali. L'incapacità del Parlamento di elaborare queste riforme ha portato alla campagna di raccolta di firme sui *referendum* elettorali di prossima celebrazione. La proposta di legge presentata tiene conto di tutti i fattori nei quali si è sviluppato il dibattito sulle riforme eletto-

rali e tende a porre degli strumenti di salvaguardia contro le facili soluzioni di una vecchia classe politica oramai inaffidabile.

In dettaglio, il nuovo sistema elettorale che si propone prevede la creazione, nell'ambito di una singola regione, di tanti collegi uninominali quanti sono i deputati da eleggere direttamente mediante un sistema maggioritario secco. La delimitazione dei confini dei collegi è demandata alla regione, salvo, se la regione non provvede per tempo, il potere sostitutivo del Presidente della Camera dei deputati, almeno nella prima fase successiva alla emanazione della nuova legge elettorale.

Per il riparto proporzionale dei seggi vengono individuati dei collegi più ampi comprensivi di più regioni. Il metodo, detto D'Hondt, assicurerà una rappresentanza a gruppi politici minoritari di una qualche consistenza e peso elettorale, in grado di farsi interpreti e portavoce di una particolare esigenza del territorio in ambito parlamentare. Viene consentita la doppia candidatura soltanto tra un collegio uninominale e il collegio proporzionale nel cui ambito è compreso il collegio uninominale, mentre non sono ammesse candidature plurime in diversi collegi uninominali o proporzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Elezione della Camera dei deputati).

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

ART. 2.

(Assegnazione dei seggi).

1. La distribuzione dei seggi, nell'ambito del territorio statale, è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

ART. 3.

(Collegi elettorali uninominali e collegi circoscrizionali).

1. Il 75 per cento dei seggi assegnati alle singole regioni è attribuito ai collegi uninominali di cui all'articolo 4, mentre il restante 25 per cento è ripartito proporzionalmente nell'ambito dei collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, di cui all'articolo 5.

ART. 4.

(Delimitazione dei collegi uninominali).

1. La delimitazione dei collegi uninominali è stabilita con decreto del Ministro

dell'interno sulla base di proposte formulate dai consigli regionali, in conformità ai seguenti criteri:

a) ogni collegio deve essere ricompreso in una stessa regione;

b) il numero dei collegi non può superare i tre quarti, arrotondati per difetto, dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) ogni collegio non può comprendere un numero di abitanti superiore a 250.000 né inferiore a 30.000;

d) ogni collegio non può avere un numero di residenti superiore o inferiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media dei residenti nei collegi;

e) alla Valle d'Aosta è assegnato un solo seggio.

ART. 5.

(Collegi per il riparto proporzionale).

1. Il riparto proporzionale avviene nell'ambito delle seguenti circoscrizioni elettorali:

a) I. Italia nord-occidentale (capoluogo Milano), composta dalle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta;

b) II. Italia nord-orientale (capoluogo Venezia), composta dalle seguenti regioni: Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

c) III. Italia centrale (capoluogo Roma), composta dalle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche;

d) IV. Italia meridionale (capoluogo Napoli), composta dalle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V. Italia insulare (capoluogo Palermo), composta dalle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna.

CAPO II.

PROCEDIMENTO
ELETTORALE PREPARATORIO

SEZIONE I.

UFFICI ELETTORALI.

ART. 6.

*(Composizione dell'ufficio
elettorale uninominale).*

1. Il tribunale nella cui circoscrizione si trovino uno o più collegi uninominali regionali di cui all'articolo 4 si costituisce in tanti uffici elettorali quanti sono i collegi uninominali. Qualora due o più tribunali abbiano la propria sede in uno stesso collegio uninominale, l'ufficio elettorale uninominale si costituisce nel collegio avente maggiore popolazione. L'ufficio elettorale del collegio uninominale si compone di tre magistrati, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 7.

*(Composizione dell'ufficio elettorale
regionale).*

1. La corte d'appello, o il tribunale del capoluogo della regione, si costituisce in ufficio elettorale regionale, composto da cinque magistrati, di cui uno con funzione di presidente, nonché da quattro esperti con funzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 8.

(Composizione dell'ufficio elettorale per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V).

1. Presso i tribunali dei capoluoghi di cui all'articolo 5, si costituisce un ufficio elettorale per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, composto da un magistrato con funzione di presidente e da altri quattro magistrati nominati dal presidente della corte d'appello, nonché da magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

ART. 9.

(Ufficio centrale elettorale).

1. Presso la Corte di cassazione, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è costituito l'ufficio centrale elettorale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente.

SEZIONE II.

CONTRASSEGNI E LISTE.

ART. 10.

(Deposito del contrassegno).

1. Le forze politiche organizzate, per presentare liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler contraddistinguere le liste medesime nei collegi elettorali. Il contrassegno deve essere depositato, in triplice esemplare, da parte del segretario o del presidente del partito o gruppo politico organizzato, o da altra persona munita di mandato autenticato da notaio.

ART. 11.

(Verifica della regolarità del deposito del contrassegno).

1. Il Ministro dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito. Quando i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno identico, confondibile o riprodotto elementi caratterizzanti, simboli e denominazioni tipiche di altri partiti, oppure soggetti o immagini religiose che possono trarre in inganno l'elettore, sono invitati dal Ministro dell'interno a sostituirli nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso. Le opposizioni devono essere presentate al Ministro dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse. Il Ministro dell'interno trasmette gli atti all'ufficio centrale elettorale, il quale decide entro le quarantotto ore successive, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

SEZIONE III.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER I COLLEGI UNINOMINALI.

ART. 12.

(Candidatura per il collegio uninominale regionale).

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno dell'uno per cento e da non più del due per cento degli elettori del

collegio elettorale uninominale e deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare personalmente, o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio, presso gli uffici elettorali dei collegi uninominali e presso gli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti propri rappresentanti in uno dei due rami del Parlamento e siano costituiti in gruppo parlamentare.

ART. 13.

(Mandato autenticato).

1. La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico organizzato, oppure dai segretari o dai presidenti provinciali o regionali dei medesimi, qualora risultino tali per attestazione dei rispettivi segretari o presidenti, ovvero da rappresentanti incaricati all'occorrenza con mandato autenticato da un notaio.

ART. 14.

(Generalità del candidato).

1. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il collegio e il simbolo elettorale con il quale si intende contraddistingerlo. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi uninominali o in collegi circoscrizionali diversi da quello in cui è compreso il collegio uninominale di candidatura.

ART. 15.

(Verifica delle candidature).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate nei termini e nelle forme prescritte. I delegati di ciascun gruppo possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni dell'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i delegati dei candidati o dei gruppi di candidati, per ammettere nuovi documenti, nonché per correzioni formali. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate ai delegati dei gruppi nella stessa giornata.

ART. 16.

(Operazioni dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, al termine delle verifiche di cui all'articolo 15, compie le seguenti operazioni:

a) assegna, per ciascun collegio, un numero d'ordine ai candidati ammessi;

b) comunica ai delegati dei gruppi le decisioni definitive adottate;

c) procede per ciascun collegio uninominale, a mezzo delle prefetture nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale del collegio uninominale:

1) alla stampa dei manifesti con il nome dei candidati, la descrizione dei contrassegni, il numero d'ordine, nonché all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne devono curare l'affissione nell'albo pretorio e in altro luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione;

2) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

SEZIONE IV.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
I COLLEGI CIRCOSCRIZIONALI I, II, III, IV E V.

ART. 17.

(Candidature per i collegi circoscrizionali).

1. La presentazione delle liste dei candidati per i collegi circoscrizionali è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Alla presentazione delle liste possono concorrere i partiti o i gruppi politici organizzati esonerati dalle sottoscrizioni di liste elettorali, ai sensi dell'articolo 12, nonché i gruppi di candidati che abbiano presentato liste elettorali in almeno un terzo dei collegi uninominali compresi nel collegio circoscrizionale. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature devono essere sottoscritte da un numero di elettori della circoscrizione non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento. Il numero delle sottoscrizioni non può, per ogni singola regione di cui è composta la circoscrizione, superare il 40 per cento del totale delle sottoscrizioni raccolte nella circoscrizione stessa. Le dichiarazioni di presentazione delle liste, sottoscritte ai sensi dell'articolo 13, devono contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare personalmente i rappresentanti del gruppo presso ogni ufficio o seggio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una apposita dichiarazione del candidato di non aver accettato candidature in altri collegi circoscrizionali.

ART. 18.

(Lista dei candidati per il collegio circoscrizionale).

1. Ciascuna lista per il collegio circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con criterio proporzionale nel colle-

gio circoscrizionale, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

ART. 20.

(Divieti).

1. A pena di nullità dell'elezione nessuno dei candidati può essere compreso in liste di differenti collegi circoscrizionali recanti contrassegni diversi o in più liste dello stesso collegio circoscrizionale.

ART. 21.

(Accettazione della candidatura).

1. Insieme con la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, ed i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

CAPO III.

VOTAZIONE

ART. 22.

(Schede di votazione).

1. Ogni elettore riceve dal presidente del seggio due schede di colore diverso, di cui una relativa al collegio elettorale uninominale e l'altra relativa al collegio circoscrizionale.

ART. 23.

*(Espressione del voto
per il collegio uninominale).*

1. Il voto per il collegio uninominale si esprime tracciando sulla scheda un segno di matita sul contrassegno ovvero sul nome del candidato.

ART. 24.

*(Voto di preferenza
nei collegi circoscrizionali).*

1. Il voto per il collegio circoscrizionale si esprime tracciando sulla scheda un segno di matita sul contrassegno relativo alle liste dei candidati di cui all'articolo 17. L'elettore ha facoltà di esprimere una sola preferenza fra i candidati ricompresi nella lista votata, mediante indicazione scritta di proprio pugno. Le preferenze sono valide se sono comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. La preferenza accordata a un candidato non ricompreso nella lista relativa al contrassegno votato comporta l'annullamento di entrambe le espressioni di voto.

CAPO IV.

SCRUTINIO

ART. 25.

*(Operazioni dell'ufficio elettorale
del collegio uninominale).*

1. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nel collegio e ne dà comunicazione all'ufficio elettorale regionale, il quale è competente circa le controversie relative allo scrutinio.

ART. 26.

(Operazioni degli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V).

1. Gli uffici elettorali per i collegi circoscrizionali I, II, III, IV e V, appena in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici elettorali dei singoli collegi uninominali, alla presenza dei rappresentanti delle liste di candidati, procedono alle seguenti operazioni:

a) determinano la cifra elettorale di ogni lista di candidati; la cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nei collegi uninominali;

b) procedono alla ripartizione dei seggi tra le liste sulla base della cifra elettorale di ogni singola lista. A questo scopo si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati ad ogni singolo collegio circoscrizionale più due. Si ottiene così il quoziente elettorale della circoscrizione. Nel compiere la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Ad ogni lista, quindi, si attribuiscono tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

c) determinano la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi;

d) determinano la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale l'ordine di presentazione interno alla lista.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale per il collegio circoscrizionale, in conformità dei risultati elettorali accertati, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto le maggiori cifre individuali. Della proclamazione viene data notizia alla Presidenza della Camera dei deputati, all'ufficio centrale elettorale, alle prefet-

ture della regione e ai sindaci, affinché ne rendano edotti gli elettori e ne rilascino attestazioni ai deputati proclamati.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico in cui siano coordinate con la presente legge le disposizioni vigenti in materia di elezione della Camera dei deputati. Lo schema di testo unico è inviato a ciascuno dei due rami del Parlamento affinché su di esso si esprimano le competenti Commissioni permanenti.

ART. 28.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 29.

*(Mancata delimitazione
dei collegi uninominali).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora le regioni non abbiano provveduto a comunicare la delimitazione dei collegi uninominali, vi provvede il Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali.